

Civile

EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto scuola in G.U.: novità anche per la pratica forense

giovedì 09 aprile 2020

di Comoglio Paolo Avvocato, Ricercatore di diritto processuale Civile nell'Università di Genova

Il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali anche con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il semestre di pratica all'interno del quale ricade il periodo di sospensione emergenziale connessa al Coronavirus si intende positivamente svolto anche in caso di mancata partecipazione al numero minimo di udienze previsto. Inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 15 giugno 2020, ossia entro il termine di proroga dell'anno accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici mesi.

[D.L. 8 aprile 2020, n. 22 — G.U. 8 aprile 2020, n. 93](#)

In sintesi, il contenuto dei provvedimenti governativi in tema di pratica professionale

Con il decreto qui commentato, il Governo, fra le svariate misure adottate in tema di scuola, di tirocini e di accesso alle professioni, ha predisposto anche alcune misure emergenziali per la pratica forense. Del resto, il prolungato periodo di sospensione delle udienze e dei termini processuali (oltre alla difficoltà di accedere agli studi professionali) ha reso indubbiamente complesso lo svolgimento del tirocinio professionale per i praticanti avvocati. Per evitare ingiuste penalizzazioni, il Governo ha quindi introdotto alcune misure emergenziali, di carattere ovviamente transitorio. In particolare, ha espressamente previsto la salvezza del semestre di pratica affetto dall'emergenza sanitaria, stabilendo che lo stesso venga ritenuto positivamente superato anche in caso di mancata partecipazione ad un numero sufficiente di udienze. Inoltre, il Governo ha pensato anche ai futuri praticanti, ossia a chi ancora non è iscritto alla pratica forense, ma che lo sarà fra breve: ha previsto, infatti, che per coloro che si laureeranno entro il 15 giugno 2020 la durata del tirocinio professionale sarà ridotta a sedici mesi (invece dei diciotto previsti dalla legge professionale).

Qualche spunto di riflessione

Le misure adottate dal Governo con specifico riferimento alla pratica forense appaiono indubbiamente ragionevoli e giustificate. Del resto, è fin troppo evidente la paralisi pressoché totale del sistema giudiziario italiano in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria; non sarebbe in alcun modo pensabile di poter pretendere dai praticanti il raggiungimento del numero minimo di udienze richieste. Semmai, la critica può riguardare proprio tale paralisi: pur nella consapevolezza della delicatezza delle questioni trattate, non sembra azzardato rilevare come, rispetto ad altri settori, il sistema giudiziario italiano si sia dimostrato piuttosto restio ad utilizzare nuovi strumenti tecnologici al fine di assicurare un'operatività, per quanto ridotta, delle attività giurisdizionali ordinarie.

Come detto, le misure adottate dal Governo appaiono senza dubbio condivisibili. In effetti, per quanto riguarda il superamento del semestre, le norme in vigore regolanti la pratica forense (e, specificamente, l'art. 41, L. n. 247/2012 e l'art. 7, D.M. Giustizia n. 70/2016) non consentirebbero di ovviare a questa situazione emergenziale. Tali norme, infatti, certamente permetterebbero ai competenti ordini professionali, su richiesta dei singoli interessati, di sospendere il tirocinio (certamente l'emergenza sanitaria in corso rientrerebbe nei motivi previsti dall'art. 7, quarto comma, del citato D.M. ai fini della sospensione); tuttavia, il periodo di sospensione non potrebbe essere considerato ai fini del computo del termine di diciotto mesi previsto dal predetto art. 41 e quindi impedirebbe a molti di poter partecipare all'esame del prossimo dicembre. Analogamente, per quanto riguarda la durata del tirocinio, le disposizioni contenute nel citato art. 41 sono da considerarsi tassative e, quindi, non derogabili dai consigli dell'ordine, neppure in presenza di circostanze del tutto eccezionali e imprevedibili come quelle che oggi affliggono il nostro Paese.

Tuttavia, i provvedimenti concretamente adottati dal Governo (soprattutto con riferimento a coloro che attualmente stanno svolgendo il tirocinio professionale) sollevano alcune perplessità interpretative. Anzitutto, leggendo il testo della norma, parrebbe che sia da scontato il fatto che il periodo di emergenza sanitaria colpisca un solo semestre di pratica professionale. Tuttavia, considerando che la decorrenza di tale termine è variabile (essendo collegata alla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione, come previsto dall'art. 4, secondo comma, del citato D.M. n. 70/2016), potrebbe accadere che il periodo di sospensione delle udienze incida su due differenti semestri di pratica. Non è chiaro cosa succeda in questo caso, se, cioè, il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze possa considerarsi irrilevante in entrambi i semestri oppure solo in uno. Inoltre, non è chiaro se residui comunque un potere valutativo al consiglio anche in ordine all'effettivo svolgimento delle udienze: si pensi, per esempio, all'ipotesi più estrema in cui il consiglio dell'ordine rilevi che il praticante non ha assistito ad alcuna udienza nell'intero semestre (nonostante, magari, sia stato affetto dal periodo emergenziale solo in minima parte).

Ma vi è di più. Come detto, la misura adottata dal Governo prevede unicamente che la mancata partecipazione alle udienze non incida nella valutazione del positivo svolgimento della pratica forense. Questo, però, vuol dire che tutte le altre attività richieste al praticante avvocato per il positivo svolgimento della pratica devono comunque essere svolte e, conseguentemente, valutate dal competente ordine professionale. Anche in questo caso non mancano le perplessità; anzitutto, non è chiaro come i praticanti possano svolgere le attività residue in considerazione delle

limitazioni alla mobilità personale. In secondo luogo, e soprattutto, non è chiaro in che modo gli ordini competenti possano verificare l'effettivo svolgimento di tali attività; a questo riguardo si potrebbe ipotizzare che i consigli dell'ordine facciano ricorso ai poteri di verifica che sono loro conferiti dall'art. 8, comma 4, D.M. n. 70/2016, ossia essenzialmente assumendo informazioni presso gli avvocati presso cui i praticanti stanno svolgendo il proprio tirocinio.

In realtà, è molto probabile (e del tutto comprensibile, vista la situazione) che, nella valutazione del periodo di pratica professionale, i consigli degli ordini adotteranno una linea molto "morbida", di fatto approvando tutti i semestri di pratica colpiti dall'emergenza. Di certo, però, la soluzione più semplice sarebbe stata quella per così dire di "neutralizzare" il periodo di sospensione delle udienze ai fini della pratica professionale, come, del resto, previsto espressamente per i nuovi laureati in giurisprudenza.

In effetti, per coloro che si laureeranno entro il 15 giugno 2020 (ossia entro il termine prorogato di completamento dell'anno accademico 2019-2020), la pratica professionale avrà una durata ridotta di sedici mesi (in deroga alla durata usuale di 18 mesi). Forse, come detto, sarebbe stato più razionale adottare la medesima disposizione anche per i praticanti già iscritti e formalizzare quanto, quasi certamente, avverrà nella prassi dei consigli degli ordini.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata